

CONVENZIONE PER ACCESSO AI DATI RELATIVI AGLI ACQUISTI E AI CONSUMI DI

SPECIALITA' MEDICINALI

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1844 del 15/05/2025 - Allegato Utente 1 (A01)

TRA

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede legale a

Milano, in Via Francesco Sforza 28, CF e P.IVA 04724150968, rappresentata dal Dott.

Matteo Stocco, in qualità di Direttore Generale (di seguito denominata "Fondazione

IRCCS")

E

IQVIA Solutions Italy S.r.l. (IQVIA), società con unico socio, soggetta all'attività di

direzione e coordinamento esercitata da IQVIA Solutions HQ Ltd., con sede legale e

amministrativa in 20124 Milano, Via Fabio Filzi, 29, capitale sociale € 1.525.559,00

interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e

partita IVA n. 00868270158, in persona dei propri Procuratori,

di seguito definite collettivamente come "Parti" e ciascuna singolarmente come

"Parte",

PREMESSO CHE

1) Fondazione IRCCS dispone, su supporto informatico, di dati relativi agli

acquisti e ai consumi di specialità medicinali, farmaci generici e vaccini e

qualunque altro prodotto medicinale, nell'accezione di cui al Codice del

Farmaco (i "Prodotti Farmaceutici") esitati dai magazzini ai distinti reparti

ospedalieri e/o alle strutture territoriali, oltre ai dati di distribuzione diretta

dei Prodotti Farmaceutici sul territorio come da legge 405 del 16 Novembre

2001 e successive integrazioni/modifiche e ai dati relativi a dispositivi medici

(collettivamente i "Dati");

	2) I Dati relativi ad acquisti e consumi non sono dati personali e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulla privacy;	
	3) IQVIA è una società operante nella raccolta, elaborazione e commercializzazione di dati e di studi statistici di mercato per l'industria farmaceutica ed è interessata a disporre e ad utilizzare, per la propria attività d'impresa, i Dati raccolti secondo opportune metodologie statistiche;	
	4) con nota prot. n. OSMAMI-03/04/2025-0013977-E IQVIA ha proposto a Fondazione IRCCS l'avvio di una collaborazione per avere l'accesso ai dati di consumo di farmaci e dispositivi medici, intesi come movimentazione logistiche ai reparti e, quindi, senza alcuna informazione legata ai pazienti (nel seguito "DATI");	
	5) La Fondazione IRCCS ha manifestato la propria disponibilità ad instaurare un rapporto di collaborazione non esclusiva che consenta a IQVIA di disporre e utilizzare i Dati;	
	6) IQVIA si è dichiarata interessata, alla luce della citata disponibilità, all'acquisizione dei Dati alle condizioni e nei termini di cui al presente contratto;	
	Tutto ciò premesso e considerato che dette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (il "Contratto").	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 (OGGETTO)	
	Fondazione IRCCS consente a IQVIA di avere accesso, senza diritto di esclusiva, ai Dati, alle successive condizioni e termini. IQVIA potrà raccogliere i Dati per elaborarli ed aggregarli e successivamente disporne sul mercato sempre nei limiti e alle condizioni qui previste.	
	2	

ART. 2 (MODALITA' DI ACCESSO AI DATI)

(i) Fondazione IRCCS metterà a disposizione di IQVIA, con cadenza mensile, i Dati relativi ai Prodotti Farmaceutici ed ai dispositivi medici forniti dai magazzini ai centri di costo, includendo le movimentazioni relative ai consumi interni agli ospedali e alle eventuali strutture territoriali, e le movimentazioni relative alla distribuzione diretta (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: primo ciclo di terapia, consegna a pazienti cronici e/o soggetti a piano terapeutico, consumi per pazienti in assistenza domiciliare integrata, assistenza residenziale e semiresidenziale, detenuti ecc.); contestualmente al primo invio dei dati Fondazione IRCCS si impegna a fornire a IQVIA lo storico dei Dati fino ai precedenti 12 mesi.

(ii) i Dati dovranno essere espressi in unità minime indivisibili, identificabili mediante nome commerciale, forma farmaceutica e azienda produttrice, aggregati per reparto/centro di costo, come indicato nell'allegato "Specifiche Estrazione Dati, farmaci e dispositivi medici, versione 1.5", parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

(iii) la trasmissione dei Dati a IQVIA potrà avvenire, tramite invio automatico effettuato attraverso la software-house di Fondazione IRCCS, entro il 10 del mese successivo a quello al quale si riferiscono le dispensazioni effettuate dalla farmacia ospedaliera e/o da eventuali altri servizi preposti alla distribuzione; eventuali oneri sono esclusivamente a carico di IQVIA;

(iv) Fondazione IRCCS si impegna a fornire a IQVIA le anagrafiche relative ai Prodotti Farmaceutici e ai dispositivi medici gestiti, nonché quelle relative alle denominazioni dei distinti reparti/centri di costo/magazzini presenti all'interno delle strutture ospedaliere ed eventualmente territoriali.

ART. 3 (ELABORAZIONE DEI DATI)

(i) IQVIA si impegna a utilizzare i Dati raccolti per produrre rapporti statistici e ricerche di mercato sul consumo di Prodotti Farmaceutici, attraverso opportune metodologie statistiche, esclusivamente in funzione della propria attività d'impresa;

(ii) IQVIA restituirà a Fondazione IRCCS su base mensile i Dati forniti dalla stessa, normalizzati sulla base delle codifiche territoriali, di reparto e codificati secondo l'anagrafica ministeriale

ART. 4 (CORRISPETTIVO)

IQVIA verserà altresì a Fondazione IRCCS l'importo di € 160.000 più I.V.A. a sostegno della sua attività di raccolta e fornitura di Dati. L'importo sarà versato in 3 tranches a 30 giorni dalla ricezione delle fatture:

€ 54.000 oltre IVA alla sottoscrizione

€ 53.000 oltre IVA a distanza di 12 mesi dalla sottoscrizione

€ 53.000 oltre IVA a distanza di 24 mesi dalla sottoscrizione

Di seguito i dati per la fatturazione elettronica:

AZIENDA: IQVIA Solutions Italy S.r.l.

CODICE UNIVOCO DESTINATARIO: 6YT5J8R

P.IVA: IT00868270158

ART. 5 (DURATA – RISOLUZIONE)

1. Il presente Contratto ha una durata di 3 anni, con decorrenza dal 1° del mese successivo alla data di sottoscrizione.

2. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione

scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A/R e/o PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

3. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sull'attività già eseguita.

ART. 6 (GARANZIE - CONFIDENZIALITÀ)

(i) ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservato il contenuto del presente Contratto, fermo restando che l'impegno di confidenzialità qui previsto non troverà applicazione (i) rispetto a comunicazioni che debbano essere effettuate ai sensi di legge o a seguito di una legittima richiesta in tal senso da parte di una autorità giudiziaria o amministrativa; ovvero (ii) nel caso in cui la comunicazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall'altra Parte. In aggiunta a quanto precede, le Parti si impegnano, dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e, comunque, per tutto il periodo di validità dello stesso, a mantenere e a far mantenere al proprio personale dipendente il massimo riserbo, relativamente al know-how ed alle tecnologie applicate, agli sviluppi tecnici impiegati e a qualsiasi altro dato sia stato fornito da una delle Parti all'altra in esecuzione al presente Contratto;

(ii) Fondazione IRCCS dichiara e garantisce di essere legittimata al trasferimento dei Dati secondo le previsioni di cui alla presente ad IQVIA.

ART. 7 (TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI IQVIA)

Nell'esecuzione del presente Accordo, con riferimento all'eventuale trattamento dei dati personali degli Interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

I Dati forniti a IQVIA dall'IRCCS saranno raccolti da IQVIA che provvederà ad elaborarli ed aggregarli e, indipendentemente dalla durata del contratto, i risultati dell'indagine potranno essere liberamente ceduti da IQVIA a propri clienti, aziende interessate al settore farmaceutico, enti pubblici e altre controparti di IQVIA nell'ambito della propria attività d'impresa.

ART. 8 (DICHIARAZIONE EX D. LGS. 231/01)

IQVIA informa Fondazione IRCCS di aver adottato il modello ex D.Lgs. 231/01, oltre che il Codice di Condotta.

IQVIA si attiene puntualmente nell'esercizio delle proprie attività, inclusa quella oggetto della presente convenzione, a quanto previsto nel precitato documento.

ART. 9 (IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE)

Il presente Accordo viene redatto in un unico originale elettronico e sottoscritto digitalmente ed è soggetto:

1. ad imposta di bollo a carico di Fondazione IRCCS, corrisposta in modo virtuale.

Autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005, in ottemperanza del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modificazioni;

2. a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della Parte richiedente.

ART. 10 (NORME TRANSITORIE E FINALI – FORO COMPETENTE)

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Per ogni eventuale contenzioso, si dichiara esclusivamente competente il foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m. i..

Per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale

Dottor Matteo Stocco

per IQVIA Solutions Italy S.r.l.

I Procuratori

Le Parti specificatamente approvano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la clausola n 10. (“Norme transitorie e finali – Foro competente”).

Per Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale

Dottor Matteo Stocco